

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

E' questa la nuova legge di riferimento per il sistema dei servizi sociali. Essa abroga la precedente l.r. n. 2/85, che ha permesso in questi anni la costruzione di una qualificata rete di servizi socio-sanitari per anziani, disabili e minori, cui partecipano anche i soggetti del terzo settore.

La materia dei servizi sociali, fatta salva "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni" riservata dall'art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva statale, rientra, ai sensi del successivo comma 4, in quella generale residuale della Regione.

Nell'esercizio di una funzione propria, la Regione con la presente legge si è comunque ispirata ai principi della legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi servizi sociali", che ha definito il quadro normativo nazionale della materia.

Nella complessa riforma si individuano i seguenti i punti salienti.

I. PRINCIPI GENERALI

La legge promuove la cittadinanza sociale e definisce un sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondato su principi di sussidiarietà, valorizzazione delle iniziative dei cittadini, flessibilità e personalizzazione degli interventi, rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Tale sistema è volto a prevenire rimuovere o ridurre condizioni di bisogno e disagio, a favorire l'integrazione culturale e la mediazione sociale, a conciliare i tempi di vita e di lavoro, a garantire pari opportunità, a sostenere il ruolo essenziale della famiglia

II. SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Il sistema consiste nella progettazione e realizzazione, in modo integrato tra Regione, Enti locali e soggetti del privato sociale, dei servizi ed interventi nei vari settori della vita sociale. Esso prevede due generi di attività:

1. attività socio-assistenziali, per affiancare ed aiutare persone e famiglie con servizi e prestazioni economiche;
2. attività socio-sanitarie, per rispondere ai bisogni delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, distinte ulteriormente in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria assicurate dai Comuni.

Il Piano regionale definisce, con intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali e sulla base dei bisogni rilevati, i livelli essenziali delle prestazioni, indicati dagli artt. 4 e 5 della legge 328, tenuto conto delle riserve del Fondo sociale regionale.

L'accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali è garantito con l'istituzione degli sportelli sociali attivati dai Comuni in accordo con le Aziende unità sanitarie locali, con funzioni di ascolto e informazione nonché di attivazione dei servizi competenti.

E' istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria che deve assumere gli obiettivi sociali integrandoli con le politiche sanitarie.

Sono previsti interventi specifici:

- l'assegno di cura per anziani disabili e persone non autosufficienti, prestazione economica rivolto ai singoli e alle famiglie al fine di valorizzarne il lavoro di cura favorendo la domiciliarità;

- interventi di sostegno economico con l'incentivazione da parte della Regione di programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, o in alternativa in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie prestiti sull'onore a tasso zero da parte dei Comuni e con onere degli interessi a loro carico;
- interventi per favorire il lavoro alle persone disabili.

III. SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

I ruoli dei soggetti del sistema sono improntati sul principio di sussidiarietà.

- **Comuni:** sono titolari delle funzioni amministrative di progettazione (attraverso il Piano di Zona), realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in forma singola o associata, nonché dell'erogazione delle prestazioni e della gestione dei servizi. In particolare essi esercitano le funzioni in materia di tutela minori, assistenza sociale, autorizzazione e vigilanza e accreditamento di strutture socio-assistenziali e socio sanitarie, concessione dei trattamenti economici a favore di invalidi, emergenza sociale. Per la gestione dei servizi e attività di cui sono titolari i Comuni possono avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Possono inoltre delegare tramite apposita convenzione attività e servizi socio-assistenziali alle **Aziende USL**, le quali possono partecipare anche a forme di gestioni di attività e servizi socio-sanitari.
- **Province:** hanno compiti di coordinamento e supporto tecnico per la definizione dei Piani di zona, partecipazione all'attuazione degli stessi. Possono predisporre in accordo con Comuni e Regione programmi provinciali.
- **Regione:** ha compiti di programmazione coordinamento e indirizzo con specifica valutazione dell'impatto sociale nei confronti dei soggetti socialmente più deboli
- **Soggetti del Terzo Settore** (organizzazioni di volontariato cooperative sociali e associazioni di promozione sociale) il cui strumento di concertazione con la Regione è la Conferenza regionale del Terzo settore. Essi partecipano insieme agli altri soggetti senza scopo di lucro di cui alla legge 328/2000 (art. 1 co 4) alla programmazione realizzazione erogazione degli interventi sociali a rete

IV. RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

La legge contiene principi e criteri per il riordino, trasformazione ed eventuale estinzione delle IPAB, ponendo particolare attenzione alla loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, soggetti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto pubblico, che partecipano alla progettazione sociale .

V. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCERTAZIONE PARTECIPAZIONE

Il piano regionale. Stabilisce, in attuazione del piano nazionale, gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato, definendo i particolare obiettivi di benessere, fattori di rischio, caratteristiche e fabbisogno da garantire dei servizi e dei livelli sociali essenziali.

Individua strumenti e modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini al controllo di qualità di servizi ed interventi.

I piani di zona. Sulla base delle indicazioni del piano regionale, definiscono in ambito distrettuale i sistemi locali dei servizi sociali a rete attraverso la concertazione tra Comuni, Soggetti del Terzo settore, Aziende pubbliche di servizi alla persona e tutti coloro che partecipano all'accordo di programma che li approva qualora concorrano anche alla loro realizzazione.

La Regione promuove, tramite accordi con Enti locali, Aziende Unità sanitarie locali, soggetti pubblici e privati, programmi di intervento sociale per la riqualificazione di specifiche aree territoriali o soluzione di particolari problematiche sociali

VI. STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA

- E' promossa **l'attività di formazione** degli operatori sociali e socio-sanitari e qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore attraverso percorsi formativi attenti all'integrazione tra le varie professionalità
- E' prevista, **l'autorizzazione per il funzionamento di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie** da parte di un apposito organismo tecnico del Comune secondo requisiti minimi stabiliti con direttive del Consiglio regionale sentita la Conferenza regionale dl Terzo settore. Il Comune, avvalendosi del suddetto organismo tecnico, esercita vigilanza sui servizi e strutture. Al fine di garantire trasparenza, informazione e partecipazione agli utenti, il soggetto gestore deve adottare obbligatoriamente per l'autorizzazione al funzionamento la Carta dei servizi sociali
- Per porre in essere determinate attività (erogazione di prestazione mediante concessione ai destinatari di titoli di esenzione alla spesa, partecipazione a istruttorie pubbliche per la progettazione comune, richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture, partecipazione a procedure ristrette e negoziate per l'affidamento di servizi), **i soggetti gestori autorizzati debbono ottenere l'accreditamento.** Le relative funzioni sono esercitate dai Comuni capi distretto sulla base di requisiti e procedure stabilite dalla Regione sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore al fine di garantire trasparenza dei soggetti gestori e qualità di servizi e prestazioni erogate.

Si prevede una forma di finanziamento articolata nel Fondo nazionale, nel Fondo sociale regionale e nel Fondo sociale locale su base distrettuale

E' istituito inoltre il Fondo sociale per la non autosufficienza per finanziare prestazioni e servizi rivolti a perone anziane o disabili non autosufficienti con compartecipazione alla spesa

Si stabilisce infine un sistema di verifica e valutazione basato su:

- relazione annuale della Regione sullo stato di attuazione degli interventi l'evoluzione dei compiti assegnati ai soggetti attuatori, le modalità di finanziamento;
- analisi di impatto da parte della Regione entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge su soddisfacimento dei bisogni dei destinatari e livello di qualità dei servizi, capacità degli Enti locali e altri soggetti coinvolti di far fronte ai compiti assegnati, andamento della spesa sociale dei Comuni;
- valutazione da parte dei Comuni nell'ambito dei piani di zona dell'efficienza ed efficacia dei servizi .